

Svizzera e Corea firmano una riveduta Convenzione per evitare le doppie imposizioni

Berna, 28.12.2010 - In data odierna la Svizzera e la Repubblica di Corea hanno firmato a Seul un Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) in materia di imposte sul reddito. La CDI contiene disposizioni sullo scambio di informazioni negoziate in base ai parametri decisi dal Consiglio federale e che corrispondono allo standard dell'OCSE. La riveduta CDI contribuisce inoltre allo sviluppo positivo delle relazioni economiche bilaterali.

Oltre allo scambio di informazioni secondo lo standard dell'OCSE, la Svizzera e la Corea hanno convenuto che nello Stato della fonte gli interessi versati a banche potranno essere tassati in ragione del 5 per cento al massimo (sinora: 10 %). Se società partecipano ad altre società per almeno il 10 per cento (sinora: 25 %), la distribuzione dei dividendi nello Stato della fonte verrà tassata in ragione del 5 per cento al massimo (sinora: 10 %). Anche i canoni saranno tassati alla fonte con un'aliquota del 5 per cento al massimo (sinora: 10 %). Svizzera e Corea hanno parimenti convenuto che verrà negoziata l'adozione di una clausola arbitrare non appena la Corea accorderà, in una CDI con uno Stato terzo, la possibilità di una procedura d'arbitrato.

Al termine dei negoziati, conclusi il 29 aprile 2010, i Cantoni e le associazioni economiche interessate hanno ricevuto per parere il rapporto sulla riveduta convenzione con la Corea. La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) e la maggior parte delle associazioni economiche hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione.

Fasi dalla firma fino all'entrata in vigore

Dopo la firma di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) il Consiglio federale presenta la CDI firmata e il suo relativo messaggio all'attenzione del Parlamento. Questo è competente per l'approvazione delle CDI e decide se devono essere sottoposte al referendum facoltativo. Secondo la prassi in vigore, le CDI che prevedono importanti obblighi supplementari sottostanno al referendum facoltativo.

Il 18 giugno 2010 le prime 10 CDI contenenti la clausola di assistenza amministrativa estesa secondo lo standard dell'OCSE sono state approvate dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati. Il termine per il referendum facoltativo è scaduto inutilizzato il 7 ottobre 2010.

La convenzione può entrare in vigore solo se il testo è stato approvato anche dallo Stato contraente. Una convenzione entra in vigore con la ratifica. Questa avviene attraverso l'invio di note diplomatiche o lo scambio di strumenti di ratifica. La data dell'entrata in vigore dipende dall'accordo convenuto. L'applicazione delle disposizioni poggia sulla regolamentazione contenuta nella convenzione. Le nuove disposizioni sono applicabili normalmente a partire dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore.